

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 29/06/2021

FATTO

In data 17 dicembre 2013 la parte ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della retribuzione/delegazione di pagamento per un importo lordo di € 26.940,00 da restituire in n. 120 rate di € 224,50 ciascuna, che veniva estinto anticipatamente a mezzo indennizzo da parte della compagnia assicurativa a seguito della perdita di occupazione dopo il pagamento della rata n. 51, rimborsando nel relativo conteggio la somma di € 426,18 a titolo di commissione attiva oltre all'abbuono di € 2.218,09 a titolo di interessi non dovuti. Con ricorso presentato in data 4 marzo 2021, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente contesta il conteggio estintivo formulato dall'intermediario chiedendo una somma complessiva di € 3.161,68 a titolo di rimborso degli interessi, delle commissioni e degli oneri non maturati e non goduti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, il tutto oltre interessi dal reclamo al saldo e al rimborso delle spese di assistenza professionale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Dopo aver preliminarmente eccepito l'applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia c.d. Lexitor alla fattispecie in esame, deduce che non sono dovuti ulteriori rimborsi per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento. Eccepisce infine l'infondatezza della richiesta di restituzione degli interessi secondo il criterio *pro rata* nonché quella di rimborso delle spese di assistenza professionale.

Con le repliche alle controdeduzioni, la parte ricorrente contesta le deduzioni dell'intermediario resistente e insiste per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso. Eccepisce in particolare l'assenza di sottoscrizione del piano di ammortamento.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la ormai nota questione del mancato rimborso a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento della quota non maturata «dei costi dovuti per la vita residua del contratto» ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, disposizione quest'ultima inserita in attuazione della Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori ed in particolare del relativo art. 16, co. 1.

Al riguardo, secondo l'orientamento consolidato di questo Arbitro (cfr., *ex multis*, ABF – Coll. Coord. n. 6167 del 22 settembre 2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata facendo applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo (c.d. oneri e costi *recurring*), ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscono la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d.lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Pertanto, con specifico riferimento agli oneri assicurativi, da qualificare come *recurring*, in quanto destinati a maturare nel tempo del finanziamento, questo Arbitro ha altresì chiarito che, posta la legittimazione passiva dell'intermediario in ragione dell'accessorietà del contratto di assicurazione rispetto a quello di finanziamento (ABF – Coll. Coord. n. 6167/2014 cit.), sono determinabili convenzionalmente, in deroga al criterio proporzionale *ratione temporis*, che resta comunque applicabile in mancanza di una diversa pattuizione, la quota del premio da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento, potendo le parti stabilire un criterio alternativo, in presenza del quale il Collegio, verificata la conoscenza e l'accettazione preventiva delle relative pattuizioni, deve limitarsi a verificare la corrispondenza degli importi calcolati con quelli dovuti secondo il criterio contrattuale, non potendo invece sindacare tale pattuizione (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 10003 del 11 novembre 2016). In tale ipotesi, il finanziatore, qualora la compagnia di assicurazione non abbia provveduto a determinare l'importo degli oneri assicurativi da restituire, sarà tenuto a tale quantificazione facendo applicazione dei relativi criteri contrattuali e al successivo pagamento degli stessi, mentre, nel caso in cui l'assicuratore abbia determinato gli importi senza tuttavia effettuare il corrispondente pagamento, il finanziatore sarà tenuto a tale ultimo incombente in misura pari a quanto già determinato dal terzo debitore.

Più di recente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), dopo aver rilevato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (§ 31), ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di

rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

A fronte dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la quale in sostanza non limita il rimborso dovuto per effetto dell'estinzione anticipata ai soli costi che maturano nel tempo di durata del finanziamento (c.d. *recurring*) ma impone il rimborso anche dei costi collegati ad attività preliminari alla concessione del finanziamento (c.d. *up-front*), il Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 ha chiarito che:

a. il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*;

b. il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up-front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;

c. con riguardo al rimborso dei costi *up-front* il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;

d. resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In altri termini, quanto alle regole sostanziali secondo cui determinare i rimborsi dovuti per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio di coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi *recurring* a cui si è dinnanzi fatto riferimento (ABF – Coll. coord. n. 6167/2014 cit. e Coll. coord. n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor*, i costi *up-front* sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Inoltre, quanto alla retrocedibilità degli oneri non maturati nei casi di estinzione anticipata del finanziamento con intervento della compagnia assicurativa, si osserva che l'orientamento condiviso dei Collegi ha innanzitutto effettuato un'analisi del ruolo esercitato dall'impresa assicurativa e del suo rapporto con le diverse parti del rapporto ed ha espresso i seguenti principi (al riguardo vd. ABF – Coll. coord. n. 13305 del 19 giugno 2018), distinguendo tra l'altro tra un'assicurazione danni stipulata a proprie spese dall'intermediario e una con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato: i) tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-sexies TUB e 2033 c.c.; ii) nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti; iii) nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri

assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione". Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra riportati, il premio assicurativo rischio impiego – diversamente da quanto richiesto dalla cliente – non sarà suscettibile di restituzione poiché è stata attivata l'assicurazione per il pagamento del debito residuo. Così individuate le regole applicabili e venendo alla soluzione della fattispecie concreta portata all'attenzione del Collegio, facendo applicazione del criterio di rimborso misto dei costi e delle commissioni, in ciò prestando adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella citata decisione n. 26525 del 2019, vale a dire il criterio *pro rata* per le commissioni *recurring* nonché – in ragione dell'ambiguità della clausola inserita nel modulo SECCI, dove è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese, con conseguente applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, c. cons. (vd. in questo senso ABF – Coll. Milano n. 19582 del 6 novembre 2020) – per il rimborso degli interessi, e secondo la curva di interessi, in base al piano di ammortamento, per i costi *up-front* e applicando il criterio contrattuale per il rimborso degli oneri assicurativi della polizza a copertura del rischio vita, la relativa domanda risulta meritevole di parziale accoglimento, dovendosi riconoscere che la parte ricorrente ha diritto ad ottenere la restituzione della quota non maturata dei costi del finanziamento come individuati dal seguente prospetto:

Importo del prestito	€ 20.733,78	Tasso di interesse annuale	5,45%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	225,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/02/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,74%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni per il perfezionamento (a)				740,85	Upfront	35,74%	264,75		264,75
Commissioni per il gestione (b)				740,85	Recurring	57,50%	425,99	426,18	-0,19
Provvigioni intermediario del credito (c)				2.155,20	Upfront	35,74%	770,19		770,19
Interessi corrispettivi (i)				6.206,22	Recurring	57,50%	3.568,58	2.218,09	1.350,49
Premio vita (g)				351,56	Criterio contrattuale		167,45	167,45	0,00
Totale				10.194,68					2.385,23

Si deve quindi disporre che l'intermediario resistente corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.385,00, in ciò facendo applicazione di quanto previsto dalla Sez. VI § 3 delle nuove *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* in vigore dal 1° ottobre 2020 ove alla nota a piè di pagina n. 3 si prevede che "Gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5)".

Con riguardo alle domande accessorie, posto che la prestazione cui è tenuto l'intermediario resistente deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale – deve computarsi a partire dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (ABF – Coll. Coord. n. 5304 del 17 ottobre 2013).

Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento di spese di assistenza professionale, considerato che: (i) le "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*" che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al

riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. ABF – Coll. Coord. n. 4618 del 19 maggio 2016); (iii) al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento (cfr. ABF – Coll. Roma. n. 11244 del 21 dicembre 2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.385,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA